

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1877

mento. Lo prego altresì di riflettere, che all'articolo 3 il progetto di legge provvede in certo modo allo scopo cui egli mira.

Sappiamo che ci sono comuni situati nelle regioni alpine, ed intorno ai quali i terreni sono coltivati a biade ed altri cereali. Prevedendo adunque che cotesti terreni mantenuti a coltura erbacea possano essere compresi nella zona forestale, si è provveduto nell'articolo 3, autorizzando in quel caso per la coltura agraria, e richiedendo solo, che siano adoperate le precauzioni riconosciute necessarie dal Comitato forestale.

GERARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'onorevole Gerardi ha ritirato il suo emendamento.

CANCELLIERI, *relatore*. Ma io parlo dell'emendamento dell'onorevole Odiard.

GERARDI. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Continui, onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI, *relatore*. Dunque l'articolo 3 soddisfa sufficientemente al bisogno di quelle località, di cui si preoccupa l'onorevole Odiard, e nelle quali ben si potrà continuare a permettere la coltura a biade, quante volte da essa non possa derivare il danno pubblico, cui la legge intende ovviare.

Restano gli emendamenti degli onorevoli Venturi, Di Carpegna, Cencelli, Amadei e compagni, Indelli e Pericoli.

Comunque diversi nella dizione, cotesti emendamenti tendono all'unico scopo di aggiungere ai casi del vincolo quello delle considerazioni igieniche, o d'introdurre almeno nella legge provvedimenti speciali per quelle provincie dove esista in atto quel vincolo.

La Giunta non ammette, e credo averlo già dimostrato, che per vedute igieniche si possa, senza indennità, imporre un vincolo forestale. Tuttavia si è preoccupata della condizione transitoria di talune località, in cui trovasi già applicato il vincolo forestale alle selve ritenute necessarie affine d'impedire la diffusione dei miasmi esalati dai retrostanti terreni paludosi.

Essa ha considerato, che se la nuova legge non contenesse alcuna disposizione, per la quale fosse transitoriamente mantenuto il divieto di abbattere quelle foreste, potrebbero compromettersi le condizioni igieniche di molte importanti popolazioni, alle quali mancherebbe il tempo e la possibilità di provvedere immediatamente alle esigenze della pubblica salute.

Nel campo dei fatti conviene modificare opportunamente il rigore dei principii, epperò la Giunta non è aliena, anzi si dichiara pronta ad aggiungere nella legge una disposizione transitoria per

a quale sia mantenuto il vincolo, sino a che non sarà bonificato il territorio di quelle località, in cui lo si trova in atto applicato per ragioni igieniche.

Ma poichè gli emendamenti a scopo igienico sono portati all'articolo 1, la Giunta dichiara non poterli accettare così come sono proposti, e volge preghiera agli onorevoli proponenti, affinchè prendano atto della dichiarazione di anticipata adesione in massima che ho fatto a nome della Giunta, e consentano a rimandare la loro proposta a più opportuna sede, a quella cioè delle disposizioni transitorie, come propone l'onorevole Pericoli.

Per conseguenza, quando gli onorevoli proponenti sieno disposti a secondare questa preghiera della Giunta, potranno essere certi che essa si terrà in obbligo di accettare e sostenere la loro proposta. (*Segni di approvazione*)

GERARDI. Ho chiesto la parola per domandare alla Commissione ed all'onorevole ministro uno schiarimento, relativamente alla condizione nella quale vanno ad essere posti quei territori che sono coltivati, posti al disopra della zona del castagno, in forza delle disposizioni di questa legge.

Se non erro, ieri l'onorevole ministro per l'agricoltura avrebbe in certo modo asserito, che la legge non esigerà alcun fatto da loro, e si accontenterà del divieto. Ora io domando in quali condizioni andremmo a porre questi coltivatori, se invece la interpretazione della legge si dovesse fare in un senso contrario a quello svolto dall'onorevole relatore.

In altri termini: queste popolazioni le quali al disopra della zona del castagno, vivono di coltivazione di cereali, di legumi, ecc., io domando se questi dovranno abbandonare il territorio, o rimboschirlo...

CANCELLIERI, *relatore*. No.

GERARDI... o chiedere delle licenze speciali. Questo io domando.

MAIORANA, *ministro per l'agricoltura e commercio*. L'onorevole Gerardi rivolge una domanda alla quale non le parole che dovrà pronunciare il ministro, o che pronunciò ieri, ma la legge stessa risponde in modo categorico.

La zona superiore del castagno serve di principio della libertà presuntiva del territorio, ed in conseguenza serve di fine del vincolo presuntivo.

Nello stato attuale, precisamente in tutte le regioni dove sono in attività le leggi forestali, e quelle compongono la massima parte d'Italia, i terreni siti al di sopra della zona del castagno, ancorchè ridotti, in alcuni luoghi, ed in parte, a coltura di cereali, sono generalmente vincolati. In fatti, determinan-